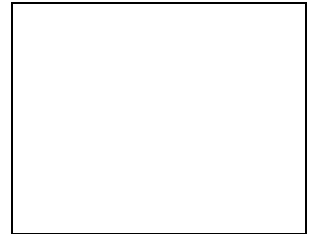


Civile Ord. Sez. 5 Num. 26938 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA
Data pubblicazione: 15/10/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26291–2021 R.G. proposto da:

GIMAC HOLDING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati FRANCESCO NAPOLITANO ed ALESSANDRA MILITERNO giusta procura speciale in atti

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

COFIBA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

-intimate-

avverso la sentenza n. 3198/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/4/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO

FATTI DI CAUSA

Gimac Holding S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello erariale avverso la sentenza n. 4628/2019 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta, in accoglimento del ricorso proposto dall'odierna ricorrente avverso avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro avente ad oggetto la rideterminazione della base imponibile di un atto di cessione di azienda stipulato in data 30.12.2016, con il quale Co.Fi.Ba. S.r.L. aveva ceduto all'odierna ricorrente un ramo d'azienda avente ad oggetto attività di trivellazioni, perforazioni, bonifica di ordigni esplosivi.

L'Agenzia delle entrate e Co.Fi.Ba. S.r.L. sono rimaste intime.

Con decreto del 20/1/2026 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c.

Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis* n. 1 c.p.c.

La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro

nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

2.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 43 e dell'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, nonché dell'art. 52 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 2697 c.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente confermato la pretesa impositiva dell'Ufficio fondata su un «non riconoscimento» delle passività «accollate dalla cessionaria» d'azienda, dichiarate dalle parti, «in quanto rappresentanti una modalità di pagamento del prezzo», riferendosi al disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 131/1986.

2.2. In tema di imposta di registro su atti di cessione di azienda (o di diritti reali su di esse), il valore effettivo, rispetto a quello dichiarato, deve essere accertato tenendo conto del criterio di cui all'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, che non esclude, peraltro, una verifica sull'inerenza delle passività risultanti dalla documentazione contabile rispetto all'attività svolta dall'azienda trasferita, in quanto l'estraneità dei debiti, ancorché appostati in contabilità ed assunti dalla cessionaria, fa sorgere, in capo all'acquirente, una responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c., assimilabile all'accollo che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, concorre a determinare la base imponibile (cfr. Cass. n. 27838/2018).

2.3. Questa Corte ha altresì precisato che: ancorché il quarto comma dell'art. 51., cit. preveda che l'Ufficio, nel caso di atti che abbia per oggetto aziende o diritti reali su di essi, effettui il controllo del valore dichiarato con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere, senza, pertanto, fare riferimento esplicito al requisito di inerenza, deve pur tuttavia, ritenersi che il suddetto controllo non possa prescindere dal riscontro altresì di quest'ultimo requisito al fine dell'adeguamento dell'imposizione al valore effettivo del complesso

aziendale trasferito; il richiamo testuale di legge vuole indicare che, in tanto dovrà tenersi conto delle passività aziendali, in quanto queste ultime risultino dalle scritture contabili obbligatorie (o da altri atti con data certa); anche che le passività effettivamente risultanti in contabilità comportino per ciò solo, in sede di controllo, la diminuzione della base imponibile dell'imposta di registro indipendentemente dalla loro comprovata inerenza all'azienda ceduta; è pur vero che in quest'ultima ipotesi sussiste, per il solo fatto che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori, la responsabilità dell'acquirente dell'azienda ex art. 2560, c.2, ma, allorquando emerge che tali debiti siano in realtà estranei all'azienda, l'assunzione di tale responsabilità da quelle dell'acquirente non può che configurare un'ipotesi sostanzialmente riconducibile all'accollo da parte del cessionario del debito del cedente (indipendentemente dall'inerenza soltanto contabile, e non operativa, della posta passiva); tale accollo, tuttavia, non rappresenta che una modalità di determinazione e corresponsione del prezzo di acquisto, così come concordato in ragione dell'effettivo valore attribuito dalle parti all'azienda, il quale dovrà pertanto essere individuato, ai fini dell'imposta di registro, non al netto, ma al lordo della passività non inerente (Cass. nn. 6277/2024 e 539/2022 in motiv.; Cass. n. 12215/2008).

2.4. Quanto sin qui evidenziato evidenzia anche l'inconferenza delle doglianze della ricorrente circa la pretesa inammissibilità dell'introduzione, da parte dell'Ufficio, per la prima volta in appello della questione circa l'inerenza delle passività.

2.5. Con riguardo all'onere della prova dei fatti integrativi della deduzione, va inoltre richiamato l'indirizzo consolidato di legittimità secondo cui - in presenza di contestazione di inerenza da parte dell'amministrazione finanziaria - il relativo onere probatorio è posto a carico del contribuente che deduca la passività, e tale onere non può ritenersi assolto mediante esclusivo e formale richiamo all'annotazione contabile, richiedendosi l'allegazione di documentazione di supporto attestante l'effettiva pertinenza, strumentalità e finalizzazione della passività al bene trasferito (cfr. Cass. nn. 888/2019, 29151/2018,

11241/2017, 9888/2017, 5079/2017, 2048/2017, 5860/2016, 11167/2013, 12330/2001)

2.6. La Commissione tributaria regionale, dopo aver evidenziato che «come chiaramente argomentato dall'Ufficio nell'impugnato accertamento e nell'atto di appello, le passività dell'azienda ceduta non sono state disconosciute nel procedimento accertativo, ma sono state considerate prive del requisito dell'inerenza», ha affermato che le contribuenti non avevano fornito alcuna prova circa «l'inerenza dei valori passivi dichiarati», specificando che «le società appellate - cui incombeva il relativo onere - non ...(avevano)... fornito né la prova dell'inerenza dei debiti né la prova dei criteri utilizzati per la determinazione dell'attivo, in particolare dell'avviamento, a fronte delle incongruenze contestate».

2.7. Trattasi di una valutazione nel merito circa la mancata inerenza del debito, e quindi, come chiarito da questa Corte, di «una tipica *quaestio facti*» (cfr. Cass. n. 10218/2016), sicché sotto tale profilo il motivo si rivela inammissibile, disvelando un uso improprio del canone censorio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., con riferimento alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 2 e 51, comma 4, TUR, che -come sopra illustrato -non sussiste.

2.8. Inoltre la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) (tra le tante cfr. Cass. nn. 13395/2018 e n. 17313 del 2010), avendo dunque nella specie la CTR fatto corretta applicazione degli oneri probatori in quanto ha ritenuto che la produzione documentale fornita dall'Ufficio fosse adeguata a giustificare la rettifica del valore, e che di contro le contestazioni delle

contribuenti, in quanto generiche e non documentate, fossero insufficienti a costituire una prova contraria.

2.9. Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale ha dunque fatto corretto applicazione dei principi di diritto in questione.

3. In conclusione il ricorso va respinto in quanto la sentenza impugnata è immune dalle censure formulate dal ricorrente.

4. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.), liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 6.10.2026.

Il Presidente
(Fabio Di Pisa)